

§ 2.1.6 - L.R. 6 agosto 2001, n. 26.

Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative.

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 22/08/2001)

Art. 1. (Finalità della legge).

1. La Regione, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti bisognosi di trapianto e terapie riabilitative, interviene a sostegno degli stessi entro i limiti di cui alla presente legge.

Art. 2. (Condizioni per il rimborso delle spese).

1. Le Aziende sanitarie liguri rimborsano ai propri assistiti, in attesa di trapianto o che abbiano subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale a una distanza superiore a trenta chilometri dal comune di residenza, e all'eventuale accompagnatore, le spese per il trasporto ovvero il viaggio e per il soggiorno, sostenute al fine di effettuare: (1)

- a) esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) intervento di trapianto;
- c) terapia riabilitativa e di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- d) eventuale espianto.

Art. 3. (Limiti e criteri di rimborso). (2)

1. Il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle fattispecie elencate all'articolo 2 è corrisposto nel limite massimo complessivo di euro 3.098,74 per ogni evento di trapianto laddove il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF sia inferiore a euro 51.645,69.

Art. 4. (Modalità di erogazione dei rimborsi).

1. L'Azienda sanitaria locale corrisponde una anticipazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, nella misura massima del 50% del tetto massimo fissato dall'articolo 3, comma 1, su richiesta dell'assistito corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione medica sulla condizione sanitaria attestante la necessità di accompagnamento;
- b) autocertificazione sulle condizioni reddituali del nucleo familiare ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c) indicazione delle spese di trasporto ovvero viaggio e soggiorno preventivate.

2. L'Azienda sanitaria locale provvede, nel rispetto del tetto massimo fissato dall'articolo 3, comma 1, alla liquidazione a congruaglio delle spese sostenute documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti.

Art. 5. (Riparto dei fondi).

1. Le Aziende sanitarie provvedono alla erogazione dei rimborsi previsti dalla presente legge utilizzando i fondi assegnati dalla Regione e ripartiti annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base della casistica segnalata dalle stesse Aziende.

2. Nel caso in cui i fondi assegnati e ripartiti annualmente dalla Giunta regionale alle Aziende sanitarie non siano sufficienti alla copertura delle domande di rimborso presentate, la Regione ne terrà conto nella ripartizione dei fondi per gli anni successivi.

Art. 6. (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 5907 "Rimborso spese viaggio e soggiorno per soggetti da sottoporre a trapianto o trapiantati" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Note

(1) Comma così modificato dall' art. 3 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.